

Allegato "A"	
STATUTO SOCIALE	
Art 1 – Denominazione- sede	
È costituita l'Associazione denominata "Associazione Meta Onlus".	
L'Associazione ha sede legale in via dei Tigli n. 11 ad Arese (Milano) e può articolarsi in sezioni territoriali.	
L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire ulteriori sedi operative o uffici e può trasferire la sede legale. Il trasferimento della sede non comporta modifica dell'atto costitutivo.	
L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".	
(Art. 10, comma 1, lettera i)	
Art 2 – Durata	
L'Associazione ha durata illimitata.	
Art 3 – Scopo	
L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nel campo del disagio e dell'emarginazione socio-educativa e culturale a favore di minori e adulti in ambito scolastico ed extrascolastico.	
L'Associazione fa riferimento a modelli didattici ed educativi che pongano la persona al centro dei percorsi di apprendimento, valorizzandone le competenze. Le difficoltà scolastiche, soprattutto della prima infanzia e del periodo dell'età evolutiva, sono infatti decisamente critiche per la corretta crescita dell'individuo: l'Associazione si pone pertanto l'obiettivo di	
1	

intervenire tempestivamente nei soggetti che presentano forti e obiettive criticità (preferibilmente certificate) che possano pregiudicare un corretto sviluppo della persona.	
L'Associazione svolge la propria attività nei confronti di soggetti con disagio psicologico, disabilità, difficoltà di apprendimento o carenze legate a povertà dell'ambiente socioculturale e socioeconomico nonché delle loro famiglie.	
L'Associazione ha come obiettivi:	
<ul style="list-style-type: none"> • Accompagnare e sostenere tutti quegli studenti che a vario titolo (disagio psicologico, disabilità, difficoltà di apprendimento, carenze legate a povertà dell'ambiente socioculturale e socioeconomico) tendono ad essere esclusi dal contesto scolastico, trovandosi in situazioni di svantaggio sociopsicologico. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sostenere e supportare la famiglia dei soggetti sopraindividuati e la funzione genitoriale, attraverso iniziative di consulenza e di supporto (auto e mutuo aiuto), ponendo particolare attenzione alla salute psicofisica dei figli e a quella dell'intero nucleo familiare; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinare, supportare e stimolare i rapporti tra le famiglie dei soggetti sopraindividuati, l'Istituto Scolastico ed i docenti, attivando percorsi metodologici tesi a facilitarne la condivisione con la famiglia e a formulare e a realizzare adeguati PDP (Piano Didattico Personalizzato); 	
<ul style="list-style-type: none"> • Attivare servizi educativi e ricreativi per promuovere processi di socializzazione ed integrazione a favore degli studenti e delle famiglie con bisogni speciali; 	
2	

• Promuovere la creazione di laboratori sperimentali, mirati all'apprendimento e all'autonomia e rivolti a specifiche difficoltà e disagio, valorizzando l'utilizzo delle nuove tecnologie, in vista del successo scolastico degli studenti in difficoltà.

• Promuovere le proprie attività e finalità attraverso eventi ed iniziative di carattere vario realizzate direttamente o in collaborazione con altre associazioni o enti, volte a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche relative alle difficoltà di apprendimento e per raccogliere fondi;

L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni, associazioni, organizzazioni e altri enti in genere, che abbiano scopi sociali e culturali simili e/o complementari; collaborare con altri istituti pubblici e privati, associazioni enti e professionisti per il conseguimento di finalità e programmi comuni.

Potrà inoltre compiere qualsiasi operazione strettamente connessa e/o accessoria a quelle statutarie, ritenuta opportuna per il conseguimento dei fini istituzionali, compresa la richiesta di contributi e/o convenzioni ad enti pubblici, privati e ad organismi internazionali; le compravendite e le permuthe di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni o altre mallevatorie.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative fiscali vigenti e potrà ricevere in donazione beni di qualunque natura, oblazioni, contributi ed ogni altra liberalità da parte di Enti pubblici e privati e da singoli cittadini.

L'Associazione, nel rispetto dell'art.10 comma 1 lettera c del DL 460/1997, non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art.4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. L'adesione comporta l'accettazione del presente statuto.

Possono divenire soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, senza distinzione di cittadinanza o nazionalità.

I soci sono distinti in tre categorie:

➤ Soci Fondatori: tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione;

➤ Soci Ordinari: tutti coloro che condividono gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da altro organismo all'uopo designato;

➤ Soci Onorari: personalità italiane o straniere che si siano particolarmente distinte nei settori di attività dell'Associazione. La qualifica viene proposta dal Consiglio Direttivo e non hanno l'obbligo di versare la quota associativa;

L'Associazione si avvale del contributo di sostenitori i quali senza diventare soci condividono l'attività e le finalità dell'Associazione versando contributi periodici o una tantum.

L'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa, eccetto per i Soci Onorari.

È esclusa la temporaneità della vita associativa.

Art.5 – Ammissione	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.	AR
La qualifica di socio si assume dal momento dell'avvenuta delibera e del pagamento della quota associativa.	MC
Art.6 – Diritti del socio	AB
La qualifica di socio dà diritto a:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ partecipare alle attività promosse dall'Associazione ➤ partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; ➤ partecipare alle elezioni degli organi direttivi. 	AB PB
I soci sono tenuti:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; ➤ al pagamento della quota associativa 	
Art.7 – Quota associativa e Contributo associativo	
La quota è determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita: in assenza di tale delibera rimarrà in vigore quella determinata nell'anno precedente.	
Il diritto dell'Associazione al pagamento della quota associativa annuale da parte dei soci, in quanto obbligati a norma della successiva delibera assembleare, maturerà dal primo giorno di ogni anno.	
5	

Ai soci potrà essere richiesto, previa delibera dell'assemblea, il versamento di un contributo associativo, stabilito in funzione dei programmi di attività.	
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.	AR
Art.8 – Perdita qualifica di socio	
La qualifica di socio si perde per esclusione o per recesso.	MC
Art.9 – Esclusione	
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:	AB
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;	
b) che non partecipi alla vita associativa o svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione	AB
c) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;	AB
d) che risulti in mora nel versamento della quota associativa annuale da oltre tre mesi o che non esegua i versamenti richiesti dal Consiglio Direttivo necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro dei soci.	
Art.10 – Recesso	
Il recesso potrà avvenire in qualsiasi momento, tramite lettera o e-mail indirizzata al Presidente dell'Associazione. Gli effetti del recesso decorreranno dal momento della ricezione della comunicazione.	
In ogni caso, il socio recedente sarà tenuto al pagamento della quota relativa all'annualità in corso, ove prevista.	
Art.11 – Deliberazioni.	
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail.	
6	

A tal fine ciascun associato dovrà comunicare al Consiglio Direttivo un proprio indirizzo di posta elettronica presso il quale verranno inviate le comunicazioni	
Sarà onere dello stesso socio comunicare il cambiamento di tale indirizzo e verificarne periodicamente la funzionalità.	
Art. 12 – Fondo comune	
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote e dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervengano all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, oltreché da eventuali avanzi di gestione o proventi vari da attività connesse, nel rispetto dei limiti di legge (DL 460/1997 Art. 10 comma 5).	
Art. 13 – Esercizio sociale	
L'esercizio sociale decorre dall'1/01 al 31/12 di ogni anno.	
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo relativo alla chiusura dell'esercizio che il presidente presenterà all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.	
Il bilancio consuntivo resterà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea e fino a quando non sarà approvato.	
Art. 14 – Organi dell'Associazione	
Sono organi, anche eventuali, dell'Associazione:	
a) l'Assemblea dei Soci	
b) il Consiglio Direttivo	
c) il Presidente	
d) il Vicepresidente	
e) il Segretario	
7	

f) il Tesoriere	
Art. 15 – Assemblea dei Soci	
L'Assemblea dei Soci, costituita da tutte le categorie di soci, può essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, da almeno un decimo dei soci, i quali dovranno specificare gli argomenti da trattare.	
La convocazione deve effettuarsi almeno otto giorni prima della riunione tramite e-mail da inviarsi presso l'indirizzo indicato da ciascun socio al momento dell'iscrizione. Sarà onere di ciascun socio verificare il funzionamento del proprio indirizzo mail e/o comunicare al Consiglio Direttivo, nella persona di uno dei suoi membri, eventuali variazioni di indirizzo; oppure con pubblicazione della convocazione nella bacheca della sede sociale o sul sito web dell'Associazione.	
Essa dovrà contenere: l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione stessa.	
Ad ogni socio spetta un voto e potrà essere delegato da massimo due soci.	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da persona designata dall'assemblea.	
La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea.	
L'Assemblea:	
a) approva il bilancio consuntivo	
b) procede alla nomina delle cariche sociali	
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.	
8	

d) Delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con successiva nomina dei liquidatori.	
e) Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.	
f) Approva e modifica i regolamenti interni	
Art.16 – Quorum	
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se è presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.	
Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.	
Per le delibere di rilevanza straordinaria, aventi per oggetto la modifica del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo, l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando siano presenti, almeno i 3/4 degli associati e sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, confronta Art. 25.	
Art.17 -Consiglio Direttivo	
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri, tutti soci in regola con il pagamento della quota annuale.	
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.	
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.	
9	

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e/o dal Vicepresidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.	
La convocazione è fatta a mezzo fax o email da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata. Il mancato rispetto di tale termine viene sanato dalla partecipazione di tutto il Consiglio, salvo il diritto dello stesso di richiedere un breve rinvio qualora non sufficientemente informato. Su tale richiesta decide insindacabilmente il Presidente.	
In caso di assenza del Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Vicepresidente.	
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.	
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti.	
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione.	
Il Consiglio Direttivo può delegare taluni poteri ai singoli membri anche in forma congiunta.	
Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:	
a) dirigere l'attività dell'Associazione	
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari	
c) redigere il bilancio consuntivo	
d) predisporre i regolamenti interni	
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci	
f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione	
10	

Il Consiglio elabora le proposte e focalizza i problemi emersi negli incontri dell'Associazione, ottimizza impegno ed energie volte all'attuazione delle proposte ed alla risoluzione dei problemi, sensibilizza e coinvolge le componenti chiamate a farsene carico.

Non è prevista alcuna retribuzione per il Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Art.18 – Sostituzione Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli per il periodo necessario a portare a termine l'incarico tramite il subentro del primo dei non eletti e in caso di impossibilità o rifiuto dello stesso il secondo dei non eletti e così via.

Se viene meno la maggioranza dei membri, decade l'intero Consiglio, che rimane in carica per il tempo necessario a convocare l'Assemblea perché questa provveda alla nomina dei nuovi Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta al mese, indicativamente l'ultimo sabato del mese, o più spesso, se ritenuto necessario.

Art.19 – Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Ha inoltre tutti quei poteri che gli vengono attribuiti dal Consiglio Direttivo oltre a tutti quelli ordinari.

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica per 3 anni e può essere riconfermato.

In caso di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Art.20 – Il Vicepresidente

PC MP

MS

AB

FB

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente durante la sua assenza o in caso di impedimento del Presidente può rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi. Avrà inoltre tutti quei poteri che gli verranno attribuiti dal Consiglio Direttivo.

Art.21 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente, ha il compito di curare gli aspetti formali ed informativi dell'Associazione.

Durante le assemblee stende il verbale e ne cura l'edizione finale. Il Segretario è responsabile della gestione della mailing list.

Art.22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione e sovrintende a tutti gli aspetti economici e finanziari relativi alla vita dell'Associazione.

Art.23 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali ordinarie, stabilite annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dalle quote versate dai Sostenitori;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari dei Soci;

PC MP

MS

AB

FB

e) da contributi di pubbliche amministrazioni, privati, istituti di credito e da enti in genere:	
f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e di Soci.	
Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili	
L'Associazione è retta dal principio mutualistico per cui nessun utile o avanzo di gestione, fondi di riserva o capitale, per nessun motivo potranno essere distribuiti fra i soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.	<p>Handwritten initials: <i>MP</i>, <i>PC</i>, <i>DB</i>, <i>EX</i></p>
Art. 25 – Scioglimento	
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, fatte salve le cause previste dall'art. 27C.C	
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.	
L'intero patrimonio netto, residuo dopo aver onorato i creditori aventi diritto, dovrà essere devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dei liquidatori a favore di altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
Art. - 26 Norme di chiusura	

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti.	
<p>Handwritten signatures and names:</p> <p><i>Mario Franzoni</i> <i>Antonio Trimerio</i> <i>Antonio Ceccobello</i> <i>Paolo Battaglia</i></p>	
<p>Stamp: AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO ATTO REGISTRATO AL N. 4907 SERIE 3 DEL 04 OTT. 2016 IMPOSTE ASSOLTE PER Euro 200,00 OLTRE SANZIONI DI BOLLI Euro</p> <p>Firma su delega del Direttore provinciale Daniela Paola Camilli</p> <p>Il funzionario Giuseppe Rubino</p> <p>Stamp: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano</p>	